

49256-23



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

STEFANO MOGINI

- Presidente -

Sent. n. sez. 2965/2023

TERESA LIUNI

CC - 05/10/2023

RAFFAELLO MAGI

ANGELO VALERIO LANNA

- Relatore -

R.G.N. 15828/2023

EVA TOSCANI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

COSPITO ALFREDO nato a

il

avverso l'ordinanza del 24/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale ANTONIETTA PICARDI, che

ha chiesto il rigetto del ricorso.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha disatteso l'istanza di differimento della pena nella forma della detenzione domiciliare, nonché quella di collocazione permanente nel reparto di Medicina protetta dell'Ospedale San Paolo di Milano, che erano state presentate nell'interesse di Alfredo Cospito, soggetto detenuto presso la Casa di reclusione di Milano-Opera e sottoposto al regime detentivo differenziato ex art. 41-*bis* legge 26 luglio 1975, n. 354, condannato per i reati di attentato per finalità terroristica o di eversione, per reati in materia di armi, furto aggravato, istigazione a delinquere, danneggiamento, associazione con finalità di terrorismo anche internazionale e/o di eversione dell'ordine democratico e in espiazione della pena di anni trenta di reclusione (come risultante dall'applicazione del criterio moderatore ex art. 78 cod. pen.) con fine pena attualmente fissato al 13/09/2042.


1.1. Trattasi di detenuto al momento ricoverato presso il reparto di Medicina Penitenziaria dell'Ospedale San Paolo di Milano, il quale – a far data dal 25/02/2023 – ha ricominciato a effettuare uno sciopero della fame completo, assumendo esclusivamente sale, acqua e zucchero. Come ha chiarito lo stesso Cospito dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Milano, tale forma di protesta è motivata dalla natura stessa del regime detentivo al quale egli è sottoposto, trattandosi di un istituto che egli ritiene inaccettabile e contrario ai principi costituzionali, nonché disumano sotto il profilo del trattamento e fortemente repressivo dei diritti dei detenuti.

1.2. Il Tribunale di sorveglianza di Milano non ha ravvisato la sussistenza delle condizioni postulate dall'art. 147, secondo comma, cod. pen., per essere la attuale condizione fisica in cui il Cospito versa una conseguenza immediata dello sciopero della fame, che egli sta attuando dall'ottobre del 2022. I Giudici, inoltre, hanno fatto riferimento ai vari pareri acquisiti, che delineano come ancora pienamente sussistente - a carico del Cospito – un profilo di marcata pericolosità sociale.

2. Ricorre per cassazione Alfredo Cospito, a mezzo del difensore avv. Flavio Rossi Albertini, deducendo un motivo unico, che viene di seguito riassunto entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale viene denunciata violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in riferimento al combinato disposto degli artt. 147 cod. pen. e 47-*ter* primo comma Ord. pen., nonché violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per manifesta illogicità della motivazione, ovvero per contraddittorietà della stessa. Il Tribunale di sorveglianza ha motivato

soffermandosi, in via esclusiva, sul profilo della adeguatezza delle cure apprestate in ambito ospedaliero; non si è pronunciato sulla dedotta possibilità che lo stato detentivo in atto, stante la connotazione fortemente oppressiva che presenta, integri un trattamento contrario al senso di umanità. La collocazione di Cospito nella cella del reparto ospedaliero in cui si trova, infatti, lo sottopone ad un regime detentivo maggiormente rigido e afflittivo, rispetto a quello ordinariamente imposto dall'art. 41-*bis* Ord. pen. Il ricorrente non ha vicino alcun detenuto appartenente al suo stesso gruppo di socialità, né dispone di un locale nel quale trascorrere l'ora di socialità; inoltre, il detenuto è al momento collocato in un seminterrato e in una stanza che è priva di finestre, che quindi non consente il necessario ingresso di luce e aria. Si concretizza, in tal modo, una situazione di totale isolamento, che perdura ininterrotta durante l'intero arco della giornata. L'ordinanza impugnata, pur riconoscendo le gravissime condizioni di salute nelle quali versa il detenuto, ha escluso la incompatibilità delle stesse con il regime carcerario; ha poi ritenuto che il prospettato isolamento rappresenti niente altro, se non la inevitabile conseguenza della conformazione stessa dei locali ospedalieri che attualmente ospitano il Cospito. La situazione detentiva alla quale il ricorrente è assoggettato, al contrario, comporta una illegittima mutilazione dei diritti di cui, anche in regime detentivo differenziato ex art. 41-*bis* Ord. pen., egli dovrebbe continuare a godere.

Cospito è in grado di deambulare, anche tramite sedia a rotelle; non ha malattie di tipo virale; è monitorato a livello cardiaco – sebbene a distanza - grazie alla telemetria. Tutto ciò considerato, nulla gli impedirebbe di fruire dei diritti che sono riconosciuti anche ai detenuti sottoposti al regime ex art. 41-*bis* Ord. pen. La attuale condizione detentiva, invece, è incompatibile con il rispetto della dignità umana. Il Tribunale di sorveglianza non ha minimamente vagliato la possibilità che il Cospito venga collocato in un luogo di cura dotato di una stanza munita, almeno, di una finestra, che quindi sia atta a far entrare luce e aria e che sia ubicata ad un piano dal quale vi sia la possibilità di raggiungere una zona esterna e, in tal modo, godere di due ore di aria. In ciò, dunque, si annida la denunciata violazione di legge: se difettavano i presupposti giuridici per la collocazione del detenuto nella detenzione umanitaria, richiesta a casa della sorella (per essere la attuale condizione patologica frutto di una precisa scelta dello stesso soggetto, nonché a causa del continuo monitoraggio occorrente), comunque il ricovero ospedaliero non può risolversi nella sottoposizione a un trattamento inumano e degradante. Il Tribunale di sorveglianza non ha compiuto, sul punto, alcuno specifico accertamento, né ha vagliato la possibilità concreta di trovare una allocazione alternativa.



3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Il Tribunale di sorveglianza ha risposto, con adeguate argomentazioni, alla domanda che era stata posta dalla difesa e che aveva ad oggetto il differimento della pena per motivi di salute, analizzando specificamente le patologie dalle quali è affetto il ricorrente. L'attuale condizione di salute del detenuto è frutto della sua scelta - consapevole e volontaria - di non assumere cibo; già questo dato potrebbe, del tutto legittimamente, condurre a disattendere l'istanza. La decisione di Cospito di portare avanti lo sciopero della fame, assumendo alimenti solo in modo discontinuo, trova origine proprio nella volontà di protestare contro le modalità di carcerazione previste dal suddetto regime speciale. Il Tribunale, giustamente, si è fatto carico della tutela del detenuto e del suo stato di salute, che necessita della permanenza in ambiente ospedaliero. Il Collegio ha richiamato le relazioni sanitarie, dalle quali emerge come la situazione sanitaria sia ancora reversibile, sebbene inevitabilmente ingravescente, in conseguenza della precisa scelta che ne costituisce la fonte. La stessa assenza di socialità e di permanenza all'esterno, che la difesa taccia di disumanità, sono figlie di una libera scelta del detenuto. La motivazione adottata dai Giudici, in definitiva, è del tutto coerente con la concorde giurisprudenza di legittimità. Il Tribunale di sorveglianza, tenuto conto dei pareri sfavorevoli espressi dalle autorità giudiziarie, nonché dello stato di salute del Cospito e della sua scelta di rifiutare l'alimentazione, quale forma di protesta contro un determinato regime carcerario, ha applicato le regole generali, ritenendo inesistenti i presupposti necessari per disporre la detenzione domiciliare, essendo la attuale situazione il frutto di una precisa opzione dell'interessato.

Il Tribunale di sorveglianza, inoltre, ha precisato come al ricorrente non vengono negati i contatti con i familiari e con i difensori; le ulteriori forme di socialità sono inibite dalla necessità di intervenire con rapidità sul suo stato di salute, dato che egli continua lo sciopero della fame, anche se in forma altalenante). Il Collegio, infine, non avrebbe potuto effettuare approfondimento di qualsivoglia genere, circa l'esistenza di altre strutture ospedaliere maggiormente adatte, posto che l'istanza difensiva era finalizzata esclusivamente al differimento della pena presso l'abitazione della sorella, stante la situazione di salute, a norma degli artt. 147 cod. pen. e 47-ter Ord. pen.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. La giurisprudenza di questa sezione, quanto al tema della incidenza della precaria condizione di salute "autoprodotta" dal detenuto, è consolidata e risalente

ed è costantemente orientata a ritenere la ininfluenza di tale situazione, ai fini che ora interessano (il principio di diritto si trova chiaramente espresso nel *dictum* di Sez. 1, n. 5447 del 15/11/2019, dep. 2020, Bellanca, Rv. 278472, a mente della quale: <<I trattamenti sanitari nei confronti del detenuto sono incoercibili ma, se potenzialmente risolutivi di condizioni di salute deteriori, in forza delle quali il detenuto medesimo chiede il differimento della pena, o una misura alternativa alla detenzione, la loro accettazione si pone come condizione giuridica necessaria alla positiva valutazione della relativa richiesta>>; nello stesso senso si è espressa Sez. 1, n. 46730 del 18/10/2011, Salvan, Rv. 251414; Sez. 1, n. 7369 del 16/12/2022, dep. 2023, Zappone, Rv. 284257 ha anche chiarito quanto segue: <<Il rifiuto del condannato, affetto da grave infermità fisica, di ricovero in un reparto detentivo dotato di struttura sanitaria di osservazione e monitoraggio di eventi critici costituisce condizione ostativa alla positiva valutazione della richiesta di differimento della pena o di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, non potendo essere consentito al predetto di ostacolare le iniziative di cura di cui necessita, così da rimettere surrettiziamente alla sua scelta la permanenza in un istituto detentivo>>).

Ciò induce a ritenere del tutto corretta la decisione assunta dal Tribunale di sorveglianza di Milano, laddove ha ritenuto che la attuale condizione clinica del condannato sia, in concreto, la inevitabile conseguenza della sua precisa scelta di non alimentarsi e che tale opzione sia – in modo radicale - ostativa alla positiva valutazione dell'istanza suddetta. Trattasi inoltre di un soggetto che, come pure sottolineato dal Tribunale di sorveglianza di Milano, viene costantemente informato sdai sanitari, in ordine agli elevati rischi per la propria salute , connessi alla prosecuzione dell'attuale regime di alimentazione; infine, i sanitari stessi gli propongono – con cadenza quotidiana – un protocollo di nuova alimentazione, atto a riprendere una alimentazione normale dopo il prolungato digiuno, ottenendo sempre, però, un ostinato rifiuto da parte del ricorrente.

3. Con riferimento alla eventuale allocazione in diverso – e meno affittivo - ambiente ospedaliero-detentivo, come giustamente sottolineato, in sede di requisitoria, dal Procuratore generale, l'istanza originaria non era volta a ottenere tale modifica, in quanto essa aveva ad oggetto esclusivamente la concessione della detenzione domiciliare. Nondimeno, il Tribunale di sorveglianza si è pronunciato anche sul punto specifico, ritenendo non accoglibile la richiesta, sul presupposto che la cella nella quale è attualmente collocato il Cospito sia conformata, necessariamente, secondo modalità paramtrate alle ineludibili esigenze organizzative della struttura; del resto, prosegue il Tribunale di sorveglianza, il ricovero in tale struttura risponde a una precisa esigenza di tutela del detenuto



stesso, essendo così possibile, per i sanitari, fare tempestivamente fronte a esigenze improvvise di intervento, correlate ad un eventuale aggravamento delle condizioni di salute del detenuto.

Corretta è, del resto, anche l'ulteriore affermazione del Tribunale di sorveglianza, laddove evidenzia come il Cospito si trovi ricoverato a seguito di una precaria situazione clinica (pacificamente, ancora del tutto reversibile) che è la diretta conseguenza della sua libera scelta di non alimentarsi. Condivisibilmente, infine, il Tribunale sottolinea come per il Cospito, comunque, non siano venuti meno i colloqui con i familiari, con i medici e con il difensore.


4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato. Segue *ex lege* la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 05 ottobre 2023.

Il Consigliere estensore
Angelo Valerio Lanna



Il Presidente
Stefano Mogini



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Prima Sezione Penale

Deposito in Cancelleria oggi

Roma, li 11/12/2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Marina Calcagni